



## TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

### DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CCI

**Proc. n. 50-1/2023 P.U.**

Il Giudice designato,

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato dai coniugi **TERRANOVA Nelly** (C.F. TRRNLY88P58E532D), e **GIUFFRIDA Francesco** (C.F. GFFFNC82S13C351L), tramite l'OCC incaricato, con l'assistenza dell'avv. Antonella SCHEPIS;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono all'interno del circondario del Tribunale di Siracusa;

considerato che i medesimi hanno proposto una domanda congiunta ex art. 66, co. 1, CCI e che il sovraindebitamento in esame ha un'origine comune;

ritenuto che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI, essendo persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato altresì che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi



speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto i ricorrenti non sono già stati sdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato – alla stregua della valutazione sommaria consentite in questa sede e salvo riesame in sede di omologazione – la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che al piano è allegata la relazione dell'OCC, contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- valutazione del merito creditizio;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che alla domanda sono allegati gli elenchi di cui all'art. 67, 2° comma, CCI, e segnatamente: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua



famiglia;  
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;  
preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;  
presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti e dell'esiguità del reddito altrimenti pignorabile;  
ritenuto che, al fine di consentire ai debitori ricorrenti di interloquire, in contraddittorio, su eventuali osservazioni e contestazioni proposte dai creditori, appare opportuno fissare apposita udienza in vista dell'omologazione del piano;

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano del consumatore proposti dai coniugi  
**TERRANOVA Nelly e GIUFFRIDA Francesco**

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati, a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCI;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale [www.tribunale.siracusa.giustizia.it](http://www.tribunale.siracusa.giustizia.it);

a cura del medesimo professionista;



## **DISPONE**

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

## **DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

## **FISSA**

per l'omologazione udienza davanti a sé per il giorno **9/11/2023, ore 12:00.**

Si comunichi.

Siracusa, 01/08/2023

Il Giudice designato/  
*Federico Maida*



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA****Sezione Fallimentare****Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**

Per i sigg.ri **Terranova Nelly**, nata a Lentini (SR) il 18.9.1988, e **Giuffrida Francesco**, nato a Catania il 13.11.1982, entrambi residenti in Francofonte (SR9, Contrada S. Antonio n. 113, elettivamente domiciliati in Francofonte, via Trapani n. 30, presso lo studio dell'Avv. Antonella Schepis, (C.F. SCHNNL77B59E532U, fax 095948103, pec studiolegaleschepis@pec.serviziposta.it, che li rappresenta e difende in virtù di delega allegata al presente atto,

**PREMESSO**

- 1) I ricorrenti sono coniugi, avendo contratto matrimonio in data 29 giugno 2019, dopo un periodo di convivenza more uxorio iniziato nell'anno 2015.
- 2) Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da n. 3 minori Russo Giuseppe, Giuffrida Angelo e Giuffrida Gabriele, il primo nato dall'unione coniugale tra la sig.ra Terranova e il sig. Russo Sebastiano, il secondo e il terzo nati in costanza di matrimonio Terranova/Giuffrida.
- 3) Il ricorrente, sig. Giuffrida Francesco, presta attività lavorativa, quale lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, in favore di Eurospin Sicilia s.p.a., avente sede legale in Catania, Strada Statale n. 114, Km 107, s.n. (P.I: 03653460877), percependo una retribuzione mensile media di € 1.500,00 circa. La retribuzione del ricorrente, allo stato, è gravata da cessione del quinto (€ 266,00) e da pignoramento presso terzi (€ 240,00)
- 4) La ricorrente, sig.ra Terranova Nelly, è casalinga e non percepisce reddito alcuno, godendo **dell'assegno unico INPS che si aggira intorno a € 610,00 mensile**, nonché ricevendo dal predetto sig. Russo Sebastiano, giusta sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1764/2017, un assegno mensile dell'importo di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Giuseppe.
- 5) Nel 2007, infatti, la signora Terranova ha contratto matrimonio con il sig. Russo Sebastiano e nell'anno 2010 ha stipulato un contratto di mutuo fondiario, dell'importo di € 115.000,00, finalizzato all'acquisto della casa familiare sita in Francofonte (SR), contrada Sant'Antonio n. 113. A garanzia del capitale mutuato e accessori, i sigg. Russo e Terranova hanno iscritto ipoteca di primo grado per l'importo di € 172.500,00. Al tempo della stipula l'unico percettore di reddito era il signor Russo ed è stato questo ultimo che ha provveduto al pagamento delle rate del mutuo, fino al momento della separazione dei coniugi. Successivamente, infatti, il sig. Russo non ha più



provveduto al pagamento delle rate del mutuo, a causa dei cattivi rapporti con la sig.ra Terranova Nelly.

Nell'anno 2012 il sig. Giuffrida ha stipulato un prestito chirografario con Banco Popolare Siciliano al fine di fare fronte al pagamento di una plusvalenza contenuta in due cartelle esattoriali, per il complessivo importo di € 6.694,00, per imposte di trasferimento immobile, catastale e ipotecaria oltre sanzioni, dovute in quanto il sig. Giuffrida ha venduto un immobile sito in Piano Tavola (Belpasso), prima che fossero trascorsi 5 anni dalla stipula del mutuo. **Nel 2019 il credito è stato ceduto a Marathon Spv Srl la quale, in data 26/03/2022, ha dichiarato un credito dell'importo residuo di € 3.244,93.**

Sempre nel 2012 il sig. Giuffrida ha cessato la convivenza more uxorio con la madre della sua prima figlia, durata 9 anni. Il Sig. Giuffrida, attualmente, è gravato dall'obbligo di un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia, pari a € 160,00 mensili; **l'assegno unico a favore della minore viene percepito interamente dalla madre come da accordo tra i genitori.**

Il sig. Giuffrida è sempre stato in regola con il versamento dell'assegno di mantenimento.

Nell'anno 2016 BARCLAYS ha notificato alla sig.ra Nelly Terranova atto di precetto, in ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo, chiedendo il pagamento della somma di € 110.655,79. Alla notifica del precetto è seguito il pignoramento immobiliare e l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare n. 449/2016 R.G. Tribunale di Siracusa.

Nel frattempo, i sigg. Terranova e Giuffrida hanno iniziato una relazione che, nel 2015, ha visto la nascita del primo figlio della coppia, Angelo, e - nel 2017 - del secondogenito, Gabriele.

Nell'anno 2019 la coppia ha deciso di sposarsi.

Nell'anno 2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 449/2016, è stata disposta la vendita dell'immobile pignorato.

**Questo evento** ha determinato una condizione di fortissima ansia e preoccupazione per i coniugi, per i quali il problema maggiore era rappresentato dallo sfociare in una situazione di instabilità e incertezza soprattutto per i figli, ancora molto piccoli.

La situazione di angoscia si è protratta fino a quando il sig. Giuffrida, mosso dall'intento di non perdere l'immobile costituente casa coniugale, soprattutto per evitare di togliere la certezza e la serenità ai bambini, ha fatto richiesta di un finanziamento a Compass e a Banca di Sconto per reperire le somme necessarie alla presentazione di un'offerta d'acquisto dell'immobile oggetto di asta.

Peraltro, v'è da dire che il sig. Giuffrida ha potuto riacquistare l'immobile solo a seguito delle diverse riduzioni di prezzo di vendita che si sono registrati nel corso della procedura esecutiva, in ragione dell'esito negativo dei precedenti tentativi di vendita.



In vista della terza asta, il sig. Giuffrida ha ottenuto la provvista necessaria attraverso la stipula del contratto di finanziamento n. 25570203/Compass, erogato per l'importo totale di € 38.310,16 da rimborsare in 84 rate da € 454,70.

Ulteriormente, nel mese di Aprile 2022 il sig. Giuffrida ha stipulato altro contratto di finanziamento chirografario, con Banca di Sconto, al fine di ottenere la differenza dell'importo necessario alla presentazione dell'offerta di acquisto all'asta, che non era coperta dal finanziamento di Compass, procedendo alla rinnovazione della cessione del V dello stipendio.

L'importo richiesto a debito, seppur nella consapevolezza che avrebbe comportato dei grandi sacrifici per onorare il pagamento delle rate, è stato giustificato esclusivamente dal fine di non perdere la casa familiare.

Il Sig. Giuffrida è riuscito ad aggiudicarsi l'immobile per l'importo di € 39.500,00.

All'uopo, in data 7 giugno 2022, ha corrisposto l'importo di € 2.218,80, a mezzo assegno circolare intestato al professionista delegato, a titolo di cauzione, nonché l'importo di € 4.437,60, a mezzo assegno circolare intestato al professionista delegato, a titolo di fondo spese.

In data 01.09.2022, il sig. Giuffrida ha provveduto a effettuare il versamento di € 37.281,20, a titolo di saldo del prezzo di aggiudicazione.

**A questo punto la situazione sembrava rientrare sennonché, qualche settimana dopo la stipula del finanziamento con Compass, il sig. Giuffrida subiva il pignoramento presso terzi (nello specifico sulla busta paga erogata da Eurospin nella qualità di datore di lavoro) ad opera di IFIS Investing NPL, cessionaria di Agos Ducato Spa. Il pignoramento di IFIS Investing NPL ha determinato uno squilibrio economico tale da non poter più essere affrontato economicamente senza pregiudizio per le spese necessarie al nucleo familiare composto da tre minori nonché dalla figlia di Giuffrida, avuta da altra relazione, ma di cui il sig. Giuffrida contribuisce al mantenimento.**

Per tali ragioni i sigg. Giuffrida e Terranova intendono avanzare una proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, in considerazione che gli impegni economici assunti non sono stati affrontati con leggerezza ma ponderati, al tempo, per far fronte a situazioni di necessità, tenuto conto anche della giovane età della coppia e della presenza dei figli, i quali rappresentano, con tutta ovvietà, la loro priorità.

**6)** Ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui artt. 65 e ss del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza e, segnatamente:

- I ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale <sup>3</sup> "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore



*agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;*

- i ricorrenti rivestono la qualità di consumatori ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza essendo “*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”.

Inoltre non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell’art. 69 Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza. Infatti i ricorrenti:

- non sono stati esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda;
- non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ulteriormente, i ricorrenti non sono soggetti o assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

I ricorrenti, pertanto, hanno fatto richiesta di avvio della procedura di composizione del sovraindebitamento presso l’OCC Commercialisti Siracusa.

All’esito di tale istanza, l’Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Siracusa ha nominato, in qualità di gestore del procedimento rubricato al n. 14/2022, la dott.ssa Lucia Sallicano. La scrivente difesa, a seguito dell’invio di tutta la documentazione richiesta dal gestore incaricato, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione.

La dott.ssa Sallicano, pertanto, ha provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto e di cui meglio in appresso.

\* \* \* \* \*

7. L’attivo disponibile per i creditori è attualmente costituito esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente percepito dal sig. Giuffrida.

Nel caso in specie lo stipendio del sig. Giuffrida è gravato da più posizioni debitorie e in particolare da cessione del quinto (€ 266,00) e pignoramento presso terzi (€ 240,00).

L’art. 67 comma 3 del D.Lgs 14/2019 prevede anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, nella predisposizione della proposta si è proceduto a richiedere la sospensione di tali cessioni/pignoramento e, <sup>4</sup>in caso di omologa, di condurli all’improcedibilità sulla base del principio che i beni che fanno capo al debitore





sono inevitabilmente destinati alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della *par condicio*, che affascia tutti i creditori anteriori e postula il pieno ossequio al disposto dell'art.2741 c.c.

Per tale motivo si è ritenuto di considerare il reddito disponibile percepito dal sig. Giuffrida depurato dalle attuali trattenute del quinto dello stipendio e pignoramento presso terzi:

€ 950,00 + cess. V € 266,00 + pignoram. terzi € 240,00 = 1.456,00

A tale reddito è stato sommato l'assegno unico percepito dalla sig.ra Terranova da parte dell'INPS di € 610,00, quindi la famiglia mensilmente può fare affidamento su:

€ 1.456,00 + € 610,00 = € 2.066,00

Al fine di determinare il reddito mensile necessario ad assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare si prendono in considerazione le spese mensili dichiarate e sottoscritte dai coniugi-debitori, precisando che, al fine della predisposizione del Piano del Consumatore, tali costi sotto riportati, saranno fatti gravare sul presente Piano in quanto i proponenti non potranno confidare sull'aiuto di familiari per il proprio sostentamento.

PROSPETTO SPESE MENSILE FAMIGLIA	Spese familiari per n° 5 componenti
Spese alimentari	€ 450,00
Utenze	€ 275,00
Spese abbigliamento	€ 50,00
Spese condominiali	€ 25,00
Spese auto	€ 300,00
Computer	€ 25,00
Spese mediche	€ 150,00
Manutenzione auto	€ 30,00
Scuola	€ 50,00
Mantenimento figlia	€ 160,00
<b>Totale spese mensili</b>	<b>€ 1.515,00</b>

Tale somma di € 1.515,00, che i coniugi-debitori dichiarano appena necessaria per le esigenze familiari minime della famiglia per lo svolgimento di una vita dignitosa, può essere ritenuta congrua, considerato che la "soglia minima di povertà assoluta", calcolata attraverso il sito dell'ISTAT, per un nucleo familiare composto da 5 persone per l'anno 2021 si attesta ad € 1.479,18. Sempre l'ISTAT determina la spesa media mensile familiare nel 2021, nelle Isole, necessaria ad assicurare un dignitoso sostentamento personale e familiare in € 2.011,52.

Inoltre tale importo di € 1.515,00 è inferiore a quanto previsto dall'art.68 comma 3 del D.Lgs.n.14/2019 relativamente alla determinazione di quanto occorre al mantenimento del



debitore e della sua famiglia, il cui calcolo è stato riportato nel paragrafo 11, che è quantificato in € 1.549,75.

Su queste premesse, i coniugi Sigg. Giuffrida-Terranova propongono di mettere a disposizione nel Piano l'importo mensile di € 500,00 (calcolato sottraendo dal reddito mensile netto di € 2.066,00 le spese mensili di sostentamento del nucleo familiari di € 1.515,00, lasciando una piccola disponibilità per le spese impreviste) per dieci anni, secondo le modalità e le tempistiche appresso descritte:

- a) Soddisfare integralmente i crediti in prededuzione;
- b) Soddisfare integralmente i crediti privilegiati;
- c) Soddisfare i creditori chirografari nella misura di circa il 18,51%;
- d) Soddisfare con il pagamento residuale finale il creditore OCC per l'esecuzione del piano al termine della procedura, ai sensi dell'art.71 c.4 CCII.

**ATTIVO DISPONIBILE:** € 500,00 x 12mesi x 10 anni = **€ 60.000,00**

Creditore	Creditore nominale	Creditore soddisfatto	%
<b>Debiti prededucibili</b>			
Spese procedura OCC	€ 4.200,00	€ 4.200,00	100%
Spese Advisor	€ 2.537,60	€ 2.537,60	100%
Spese legale	€ 4.128,80	€ 4.128,80	100%
<b>Debiti privilegiati</b>			
Comune di Francofonte	€ 4.745,00	€ 4.745,00	100%
Simeto Ambiente	€ 1.587,83	€ 1.587,83	100%
<b>Debiti chirografari</b>			
Marathon Spv Srl	€ 3.244,93	€ 600,64	18,51%
Ifis Npl Spa	€ 37.353,52	€ 6.914,14	18,51%
Compass Banca Spa	€ 33.193,10	€ 6.144,04	18,51%
Banco di Sconto Spa	€ 30.324,00	€ 5.612,97	18,51%
Terranova Luisa	€ 3.000,00	€ 555,30	18,51%
Barclay Bank PLC	€ 117.951,23	€ 21.832,77	18,51%

#### TEMPI DI ESECUZIONE

Il soddisfacimento dei creditori avrà inizio decorsi gg.45 dal decreto di omologa del Piano proposto, con n.120 pagamenti mensili a mezzo di RID/bonifico direttamente a ciascun creditore entro l'ultimo giorno di ogni mese, nel seguente modo:

1. quanto a € 10.866,40 saranno destinati alla completa soddisfazione della **classe dei creditori in prededuzione**, con le prime ventidue rate mensile;
2. quanto a € 48.000,00 in proporzione al credito, tra gli appartenenti alla **classe dei creditori privilegiati e chirografari** a partire dalla ventitreesima rata mensile e fino alla centodiciottesima rata



mensile. Tale somma rappresenta una soddisfazione pari al 100,00% dei creditori privilegiati e indicativamente del 18,51% dei creditori chirografari.

3. Quanto a € 1.060,00 saranno destinati all'OCC-Commercialisti di Siracusa a partire dalla centodiciannovesima rata mensile e fino alla centoventesima rata mensile, mediante apposito accantonamento, per il pagamento residuale finale previsto dall'art.71 comma 4 D.Lgs n.14/2019.

Il debitore necessita di questo periodo (gg.45), in quanto, in sede di omologa del piano, le Società Banca di Sconto (IBL Family Spa) e IFIS NPL, con cessione del quinto stipendio e pignoramento presso terzi, dovranno revocare i RID in quanto vincolate dal Piano omologato e quindi esonerare l'Eurospin Sicilia Spa (a cui verrà notificato il Piano omologato) a non effettuare più le trattenute e quindi rendere lo stipendio del debitore disponibile nella sua interezza, in modo da provvedere ai pagamenti come da proposta.

L'arco temporale di esecuzione pari a dieci anni è stato determinato anche in considerazione delle esigenze familiari e in particolare dell'età dei minori.

Tale proposta di Piano garantisce i Creditori privilegiati (Comune di Francofonte e Simeto Ambiente Spa) per l'importo relativo alle imposte dovute e certificate dagli Enti creditori.

\* \* \* \* \*

8. Il ricorrente sig. Giuffrida Francesco, come detto, percepisce unicamente reddito da lavoro dipendente e, pertanto, offre in comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del CCII, certificazione unica relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022.

La ricorrente sig.ra Terranova Nelly, non percependo reddito alcuno, non ha obbligo di dichiarazione dei redditi.

I ricorrenti, nel quinquennio anteriore non hanno compiuto alcun atto di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per l'acquisto all'asta dell'immobile destinato a casa coniugale, di cui si è ampiamente dedotto in seno al presente atto.

\* \* \* \* \*

In virtù di quanto in premessa, i sigg.ri Giuffrida Francesco e Terranova Nelly, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

#### CHIEDONO

**di essere ammessi alla procedura di "RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 67 e s.s. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, secondo la proposta di infra contenuta, corredata dalla relazione redatta dal gestore incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Siracusa nel procedimento n. 14/2022, e per l'effetto, che il designando Giudice del Tribunale di<sup>7</sup>Siracusa, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, verificata la presenza dei requisiti di legge,**



**constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia, in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditorie successivamente, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, Voglia omologare con sentenza il piano ai sensi dell'art. 70 CCII e, indi, dichiarare chiusa la procedura.**

**I ricorrenti, inoltre, chiedono che l'Ill.mo Giudice designando voglia disporre, preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 4, del CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio.**

Si dichiara che la controversia ha il valore di € 243.326,01 e che per la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e ss. del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al d. lgs n. 14/2019, è dovuto il contributo unificato previsto, nella misura fissa di € 98,00, dall'art. 13, comma 1 lett. b) D.P.R n. 115/2002 per i processi camerali e di volontaria giurisdizione.

Ai sensi dell'art.39 del CCII si allegano i seguenti documenti:

1. Relazione OCC ex art. 68 co. 2 del CCII, con allegati espressamente indicati nella stessa.
2. Relazione dei debitori, situazione economico patrimoniale finanziaria (ex art.39 del CCII)
3. Mod 730.2019 redditi 2018 Giuffrida Francesco;
4. Mod 730.2020 redditi 2019 Giuffrida Francesco;
5. Mod 730.2021 redditi 2020 Giuffrida Francesco;
6. Mod 730.2022 redditi 2021 Giuffrida Francesco
7. Certificazione unica 2023 redditi 2022 Giuffrida Francesco;
8. Certificato carichi pendenti Giuffrida Francesco;
9. Certificato carichi pendenti Terranova Nelly;
10. Elenco nominativo dei creditori e cause di prelazione e indirizzo digitale;
11. Elenco spese mensili correnti necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
12. Dichiarazione atti di straordinaria amministrazione.

Siracusa, lì 05.06.2023  
Avv. Antonella Schepis

